



# COMUNE DI CATENUOVA

## PROVINCIA DI ENNA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 38 / 2015 del Reg.

data 27.03.2015

**OGGETTO :** Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna dott. O. Grasso nel procedimento avente ad oggetto **“ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo”** presentato da C.R.D. s.r.l..  
Udienza dell'8/04/2015..

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 9,45 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P      A

1.	BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2.	BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3.	COLICA Laura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4.	GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5.	CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE      3   2

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco Dott. Sebastiano Marano . Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la proposta di deliberazione Nr 42 del 25.03.2015

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale ;

**Visto** il D.lgs del 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.;

**Visto** il regolamento di contabilità vigente dell'Ente ;

**Visto** l'O.A.EE.LL. ,

#### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

.....

.....

.....

modifiche/sostituzioni (1) .....

.....

.....

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 – 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO** : Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna dott. O. Grasso nel procedimento avente ad oggetto "ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo" presentato da C.R.D. s.r.l..

Udienza dell'8/04/2015..

Proponente IL SINDACO



### IL SINDACO

**Premesso** che, con deliberazione di G.M. n. 112/2013 si dava mandato al Sindaco di incaricare un Legale al fine di avviare le procedure di sfratto e recupero del credito, nei confronti degli inquilini morosi dei capannoni siti presso la zona artigianale di C.da Piano Mulino;

**Evidenziato** che, con Determina Sindacale n. 70 del 10/12/2013, veniva conferito incarico all'Avv. Pasquale Bonomo con studio in Centuripe alla P.zza Lanuvio n. 15;

**Considerato** che il Tribunale di Enna con ordinanza del 27/10/2014 convalidava lo sfratto per morosità ordinando il rilascio dell'immobile per la data del 26/01/2015 stante la morosità di € 12.903,61 fino al mese di luglio 2014 compresi, oltre canoni scaduti successivi fino al soddisfo, oltre spese legali pari ad €. 1.700,00 oltre accessori di legge;

**Ritenuto** che la C.R.D. s.r.l. proponeva opposizione tardiva alla convalida di sfratto come da comunicazione inviata a mezzo pec dal legale incaricato in data 7/01/2015;

**Ritenuto** che, la C.R.D. s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme oggetto di accollo e dei canoni scaduti, ragion per cui il giudice adito del Tribunale di Enna fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 8/04/2015;

**Preso atto** che la C.R.D. s.r.l. non ha corrisposto le somme dovute per sanare la morosità;

**Ritenuto necessario** che l'Ente provveda alla costituzione tempestiva nel predetto giudizio, entro e non oltre gg. 10 prima della predetta data di udienza, a mezzo legale all'uopo incaricato al fine di far valere le fondate ragioni dell'Ente;

**Visto** il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'O.A.R.EE.LL. vigente in Sicilia ;

### **PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Autorizzare la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna dott. O. Grasso per l'udienza prossima dell'8/04/2015 per le motivazioni di cui in proposta;
2. Autorizzare il Sindaco a procedere alla scelta del legale di fiducia, con separato atto monocratico;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Avv. Lidiana Bentivegna  
 Avv. Vincenzo Castiglione  
 Via Ramondetta, 9  
 95129 Catania

COMUNE DI CATENANUOVA  
 (Prov. di ENNA)

20 FEB 2015

Prot. n. 1717

ALCO  
 Copia

**TRIBUNALE DI ENNA**

Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo

**PER: C.R.D. S.r.l.**, (P.I.01174080869), corrente in Catenanuova (EN) alla Zona Artigianale s.n.c., Capannone n. 7, in persona del legale rappresentante e amministratore unico p.t., sig. Barreca Vincenzo, nato a Nicosia (EN) il 09.03.1971 e residente a Nicosia (EN) in c/da Magnana snc (CF.BRRVCN71C09F892Q), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lidiana Bentivegna (BNTLDN72C60C353G; fax: 095/387903; pec: lidiana.bentivegna@pec.ordineavvocaticatania.it) e Castiglione Vincenzo (CSTVCN76S10C351X; fax: 095/387903; pec: vincenzo.castiglione@pec.ordineavvocaticatania.it), presso lo studio dei quali, in Catania Via Ramondetta n. 9, elegge domicilio, giusta procura a margine del presente atto

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, anche in fase di esecuzione, di opposizione e di appello, conferendo loro, anche in via tra loro disgiunta, ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa, transigere, rinunciare agli atti e farsi rappresentare l'avv. Lidiana Bentivegna e l'avv. Vincenzo Castiglione ed eleggo domicilio presso il loro studio in Catania, via Ramondetta n. 9.

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e di prestare il consenso all'utilizzazione e diffusione di tali dati per lo svolgimento del mandato. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Opponente

Contro

Comune di Catenanuova (C.F.80001380866), in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Aldo Biondi, con sede in Catenanuova, presso la residenza Municipale, rappr. e dif. dall'avv. Pasquale Bonomo (BNMPQL80E12C351H) ed elettivamente domiciliato in Centuripe alla Piazza Lanuvio n. 18

**CRD S.R.L.**  
 Zona Artigianale Cap. 7  
 94010 CATENANUOVA (EN)  
 P.IVA e C.F. 01174080869

Vera la firma

Opposto

Per la revoca

del decreto ingiuntivo n. 407/2014 emesso dal Tribunale di Enna, nell'ambito della procedura per convalida dello sfratto per morosità n. 1482/2014 RG -previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa nello stesso decreto- di ogni atto consequenziale e connesso, e per l'accoglimento delle conclusioni formulate in calce al presente ricorso.

#### Premesso

- che il Tribunale di Enna, su istanza del Comune di Catenanuova, in persona del sindaco pro tempore, con provvedimento del 27.10.2014, ha ingiunto all'opponente di pagare il canone di locazione scaduto, pari ad € 12.903,61 e da scadere fino al rilascio dell'immobile, relativo al contratto di locazione stipulato con l'odierna opponente in data 06.06.2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna in data 07.06.2013 al n. 40 serie 1, oltre interessi legali nonché spese e competenze della procedura monitoria (doc. 1 e 2);
- che a sostegno della propria richiesta, il Comune di Catenanuova assumeva il mancato pagamento da parte della società opponente della somma di € 6.500,00 relativa all'accollo del debito della ditta Eurocassoni di Salerno Prospero ed il mancato pagamento dei canoni di locazione di € 5.011,51 relativo al II, III, IV, V e VI bimestre del primo anno ed € 1.392,10 relativa al I bimestre del secondo anno di locazione e che, in conseguenza di ciò e dell'assenza del conduttore all'udienza fissata per la convalida, il Tribunale di Enna convalidava l'intimato sfratto per morosità dell'immobile concesso in locazione all'esponente, fissando per l'esecuzione la data del 26.01.2015;
- che detto decreto, unitamente all'atto di precetto, è stato notificato all'esponente in data **26.11.2014**;
- che solamente, in data 26.11.2014, con la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Enna e del decreto di ingiunzione, il sig. Barreca Vincenzo, amministratore unico della C.R.D. S.r.l., ha avuto



conoscenza del procedimento di sfratto e delle circostanze relative al procedimento di notifica dell'atto d'intimazione, ovvero del fatto che il Comune di Catenanuova, in data 31 luglio del 2014, aveva tentato di notificare tramite ufficiale giudiziario presso la sede operativa della società l'atto di intimazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 660 e 145 del c.p.c. e che, non essendo tale notifica andata a buon fine, successivamente, domenica 21 settembre 2014, l'Ente aveva notificato l'atto di intimazione alla casella di posta elettronica certificata della società [crdsrl@pec.it](mailto:crdsrl@pec.it);



- che l'art. 3 del sopra citato contratto di locazione, per quel che qui rileva, stabiliva, quale corrispettivo della locazione del capannone n. 7, sito in Catenanuova (EN), nella zona artigianale, il pagamento di un canone di € 6.960,50, per il primo anno e di € 8.352,60, per il secondo anno, da corrisondersi in quote bimestrali anticipate;

- che il sig. Barreca Vincenzo, nella qualità di amministratore unico e di legale rappresentante p.t. della C.R.D. srl, con la sottoscrizione del contratto di locazione, si accollava, in favore del Comune di Catenanuova, il debito di € 7.000,00, della fallita Eurocassoni di Salerno Prospero, precedente conduttore del capannone n. 7;

- che per tale importo le parti pattuivano un pagamento rateale, e precisamente, contestualmente alla stipula dell'atto, veniva versata la somma di € 500,00, mentre per il rimanente importo di € 6.500,00, la ricorrente si impegnava a versare 13 rate mensili anticipate da pagarsi il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal secondo mese di sottoscrizione dell'"*atto di autonomia privata*" (cfr art. 3 del contratto di locazione);

- che la C.R.D. srl. a causa del brusco calo delle commesse, dovuto alla crisi del settore e in generale alla grave crisi economica in cui versa il nostro Paese, non riusciva a coprire tutti i costi di gestione e a pagare i numerosi debiti contratti, per far fronte alla pressione



fiscale e per coprire i finanziamenti, accessi per l'acquisto e l'installazione nel capannone n. 7 dei macchinari indispensabili per effettuare la revisione e la riparazione di mezzi pesanti, oggetto dall'attività imprenditoriale della società conduttrice (doc. 3);



- che tale situazione di momentanea difficoltà è stata ampiamente rappresentata dalla ricorrente al Comune di Catenanuova. In particolare, nel mese di luglio 2014, a seguito delle richieste di pagamento dei canoni di locazione (cfr note a/r ricevute in data **11.06.2014** e **01.07.2014**), il sig. Barreca Vincenzo incontrava il legale incaricato dal Comune, presso il suo studio e, in tale occasione, oltre a rappresentargli la situazione economica della società, gli manifestava che la stessa sarebbe stata in grado di pagare tutti i canoni scaduti, in un'unica soluzione, tra il mese di ottobre e il mese di novembre 2014 in vista della conclusione di un importante affare; e, nelle more, si dichiarava immediatamente disponibile a sottoscrivere un piano di rientro rateale, garantito dall'accensione di una fideiussione bancaria, per come anticipato nella nota a/r del 05.07.2014 (cfr doc. 4);

- che, in data 19.10.2014, la società Antica Stazione snc, finalmente, dopo mesi di trattative, commissionava all'odierna ricorrente dei lavori per € 32.000,00, consistenti nel montaggio di sponde per persone a ridotta mobilità su n. 8 autobus di sua spettanza, versando a titolo di acconto, in data 31.10.2014, la somma di € 4.000,00 (doc. 5);

- che, successivamente, e precisamente, in data 12.11.2014, la ricorrente riceveva dalla società estera Maribel Avila Echenique Compra de Autobuses Para Discapacitados il pagamento di €. 2.988,00, per pregressi lavori ancora da saldare (doc. 5);

- che la società ricorrente, in data **12.11.2014**, provvedeva al pagamento del canone di locazione relativo al 2°, 3°, 4°, 5°, 6° bimestre del 1° anno e del 1° bimestre del 2° anno, versando al

locatore la somma di € 6.402,00, per come richiesto con la diffida del 28.06.2014, versando, inoltre, in data 25.11.2015, a titolo di acconto per il 2° e 3° bimestre del secondo anno di locazione la somma € 9.00,00 (doc. 6 e 7);

- che, pertanto, la C.R.D. srl ha proposto, con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Enna, opposizione tardiva alla convalida dello sfratto per morosità iscritto al n. 1854/2014 R.G. (doc. 9).

Tutto ciò premesso, con il presente atto la C.R.D. srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, propone opposizione ex art. 645 del c.p.c. al decreto sopra meglio indicato per i seguenti motivi.

#### 1) Nullità del D.I.

In via preliminare si eccepisce la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione dello sfratto per morosità e di tutti gli atti connessi consequenziali e quindi del D.I. emesso dal Tribunale di Enna in data 27.10.2014 e notificato in data 26.11.2014, effettuata, a cura del procuratore del locatore, nelle forme della l. n. 53/1994 e ss.mm e ii.

Il nostro legislatore, con l'espressa previsione dell'art. 660 del c.p.c., circonda di cautele il procedimento di notificazione delle ingiunzioni di sfratto, viste le conseguenze irreversibili che la mancata comparizione all'udienza di convalida determina per l'interessato.

In particolare, proprio al fine di assicurare il maggiore grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza, da parte del conduttore, del contenuto dell'intimazione, il legislatore ha negato la possibilità che l'intimazione di licenza o di sfratto venga notificata al domicilio eletto, statuendo che le notifiche si effettuano ai sensi dell'art. 137 del c.p.c..

Quindi, essa va fatta -ove è possibile- a mani proprie del

**destinatario**, nella propria abitazione o in altro luogo, così come prescritto dall'art. 138 del c.p.c..

L'art. 660 c.p.c., all'ultimo comma, prevede che **se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire all'intimato avviso dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.**

L'avviso mira, ancora una volta, ad assicurare al conduttore l'effettiva conoscibilità del procedimento in corso tramite la seconda spedizione. Alla luce di tale disposizione, l'avviso è sempre necessario, in ogni caso, quando la notifica dell'intimazione sia stata effettuata nelle mani di un familiare, di un addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, del portiere o di un vicino di casa.

In senso conforme al dettato normativo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione che, nel caso di notifica presso la sede della società ex art. 145 del c.p.c., ha ritenuto necessario la spedizione di tale avviso nel caso in cui la notifica dell'intimazione di sfratto venga eseguita mediante consegna dell'atto ad "altra persona addetta alla sede sociale", non potendo considerarsi avvenuta in "mani proprie" dell'intimato (Cass., 5 agosto 2002, n. 11702).

L'avviso, inoltre, è sempre necessario quando la notificazione sia stata eseguita a mezzo posta, trattandosi evidentemente di notificazione eseguita non a mani proprie. L'adempimento, quindi, è necessario tanto che il plico, trasmesso a mezzo posta, sia stato ricevuto dal destinatario della notificazione, e cioè dal conduttore, tanto quando l'agente postale abbia rilasciato al destinatario, non rinvenuto in loco, l'avviso previsto dall'art. 8, l. 20.11.1982, n. 890, che non equivale all'ulteriore invio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 del c.p.c..

Ciò posto, a parere di questa difesa, il Comune di Catenanuova,

notificando l'intimazione di sfratto via pec ed omettendo di spedire, tramite l'ufficiale giudiziario, l'avviso ex art. 660, ultimo comma, c.p.c. non si è attenuto alla normativa codicistica e speciale di settore sopra citata. Normativa che in quanto speciale e ispirata a garantire la reale consegna dell'intimazione al conduttore non può considerarsi, ragione temporis, modificata dalla successiva normativa sulle notifiche via pec.

Sul punto, basta osservare che il nostro legislatore, per il procedimento fallimentare, ove, l'assenza del fallendo, all'udienza prefallimentare, come nel caso di assenza del conduttore all'udienza di convalida, determina effetti irreversibili, nella specie, il fallimento della società, ha espressamente, con l'art. 17 del D.L. 18/10/2012 n. 179, modificato la disciplina di settore del procedimento di notifica, privilegiando espressamente la comunicazione via pec dell'istanza e della sentenza di fallimento.

Mentre ciò non è avvenuto con riferimento al procedimento di notifica dello sfratto dettato dal codice di procedura civile.

Ma non è tutto!

Se si analizza la normativa di riferimento della notificazione telematica (cfr DPR n. 68/2005), ci si avvede che la notifica a mezzo pec, in generale, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, a notifica a mezzo posta e si perfeziona rispetto al destinatario, allorquando il messaggio sia inviato presso la pec risultante dal registro delle imprese e, allorquando, il gestore di posta del destinatario rilasci certificazione di avvenuta consegna, con cui si attesta l'immissione del messaggio nel sistema elettronico, ma senza che sia garantita l'effettività di lettura da parte del destinatario alla data della ricevuta di consegna o in una data successiva. Garanzia questa che il procedimento di notifica dell'intimazione mira a raggiungere con la particolare cautela di cui all'art. 660, comma 7,

c.p.c.. Atteso quanto sopra evidenziato, di recente, la giurisprudenza di merito, rigorosamente attenta al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 2618/1995 conf. Cass. 11289/2004), si è pronunciata negativamente sulla questione della possibilità di notificare via pec l'atto di intimazione di sfratto per morosità, statuendo espressamente che *“la notifica con la modalità telematica presso l'indirizzo elettronico della società intimata risultante da pubblici elenchi non è sussumibile nella nozione di “notifica a mani proprie” e che solo in quest'ultimo caso la normativa di settore, art. 660, c. 7 del c.p.c., esonera dalla comunicazione prevista dal predetto articolo”* (cfr Ordinanza del Tribunale di Modena, Giudice Anna Lisa Marconi, del 23.07.2014; Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22 febbraio 2014 dott. Scalera).

L'omissione dell'invio previsto dall'art. 660 c.p.c. comporta la nullità della notificazione e la necessità di rinnovare la citazione ai sensi dell'art. 291 del c.p.c.. Rinnovazione che nel caso in esame non si è verificata con la conseguenza che l'atto di intimazione e il successivo decreto di ingiunzione sono da considerarsi radicalmente nulli. Essendo la nullità della citazione la sanzione processuale per l'omesso invio dell'avviso.

Senza recesso alcuno dal superiore ed assorbente motivo, per mero scrupolo difensivo, è necessario evidenziare un'ulteriore circostanza. Il sig. Barreca Vincenzo, amministratore unico della C.R.D. srl, si è trovato nell'impossibilità oggettiva di poter conoscere gli atti inoltratigli dal Comune di Catenanuova tramite pec. Infatti, dal 20 settembre al 30 ottobre del 2014, non ha potuto accedere alla propria casella di posta elettronica, poiché l'unico computer di proprietà ed in uso della ricorrente non era funzionante ed era ricoverato per la riparazione presso la ditta P.R.I.Z snc (doc. 8).

**2) Insussistenza delle condizioni di ammissibilità del D.I. - inesistenza della mora del conduttore.**

Come emerge dalla premessa di fatto e dalla documentazione in atti, nel procedimento di sfratto, l'intimante fonda la propria azione su una morosità che in realtà non sussiste.

Ed, infatti, dalla lettura degli artt. 657 e 658 del c.p.c. emerge che il procedimento per convalida è stato dettato dal legislatore unicamente per i contratti di locazione e di affitto. Ad essi si aggiunge il caso, previsto dall'art. 659 c.p.c., che il godimento di un immobile sia stato pattuito come corrispettivo, anche solo parziale, di una prestazione d'opera. Pertanto, l'area di applicazione del procedimento per convalida è assai ristretta e la specialità della disciplina la rende insuscettibile di applicazione analogica.

In particolare, la procedura per convalida ex art. 658 del c.p.c. è accessibile solo nel caso di mancato pagamento del canone di locazione, ovvero del corrispettivo pattuito tra le parti per il godimento di un immobile.

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, con la sottoscrizione del contratto di locazione de quo, oltre a convenire un corrispettivo per il godimento del capannone n. 7, ovvero un canone, si è accollata il debito di € 7.000,00, della fallita Eurocassoni di Salerno Prospero (cfr art. 3 del contratto di locazione).

E' di lapidaria evidenza che l'obbligazione ulteriore sopra richiamata non costituisce il prezzo della locazione del capannone n. 7, ma il pagamento del debito di un terzo.

E' altrettanto evidente che, nel caso di specie, il Comune di Catenanuova ha attivato la procedura di sfratto anche per l'inadempimento della somma sopra specificata.

Ed, in effetti, il locatore, in seno all'atto di citazione per convalida, scriveva che l'odierna ricorrente si era resa morosa per la somma

complessiva di € 12.903,61. Specificava, al contempo, che la somma di € 6.500,00 costituiva il *pagamento dovuto dalla ricorrente per accollo del debito del precedente conduttore* e che le sole somme di € 5.011,51 e di € 1.392, 10, costituivano canoni di locazione bimestrali maturati e non pagati. Ed ancora, in seno al verbale dell'udienza di convalida controparte scriveva: "... *la morosità persiste e ... alla data odierna è pari ad € 15.687,81 (quindicimilaseicentoottantasette/81) di cui € 6.500,00 per residuo debito pregresso ...*",

Alla luce di quanto sopra, è palese che il decreto ingiuntivo de quo è stato concesso in spregio della normativa di cui sopra, in quanto, nel caso di specie, non è invocabile il concetto di mora, esistendo semmai un inadempimento di un diverso contratto non azionabile con lo sfratto per morosità.

Ne consegue la radicale nullità del decreto per ingiunzione opposto!

Ma non è tutto.

Come ampiamente documentato in atti, neppure in relazione ai canoni di locazione sussiste la morosità del conduttore.

Difatti, in data 12.11.2014, il conduttore ha pagato e per intero i canoni di locazione arretrati sino al luglio del 2014, così come richiesto dal Comune con la diffida del luglio 2014 a firma dell'avv. Bonomo, in atti, e, successivamente, con l'atto di convalida, atto questo radicalmente nullo per irregolarità del procedimento di notificazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il D.I. è radicalmente illegittimo, nullo e/o inesistente e la pretesa creditoria per mora del conduttore in esso avanzata è assolutamente infondata.

Fermo restando quanto sopra evidenziato, preme rilevare la buona fede e la correttezza del conduttore, il quale nonostante la mancanza di liquidità immediata e la forte esposizione debitoria, si dichiarava nel mese di luglio 2014 disponibile, nell'immediatezza, ad approntare

un piano di rientro con la stipula a, sue spese, di una polizza fideiussoria e, comunque, a pagare per intero l'importo dovuto, tra il mese di ottobre e novembre 2014, all'esito della conclusione di un affare che gli avrebbe garantito una certa liquidità.

Tant'è vero che in data 12.11.2014 ed in data 25.11.2014, la ricorrente pagava tutti i canoni arretrati fino al luglio del 2014 e versava un acconto di € 900,00 per la II e III rata del canone relativo al secondo anno di locazione. Di contro, come si evince dalla documentazione in atti, il Comune di Catenanuova, dopo aver tollerato il ritardo di pagamento ha incoato la procedura di sfratto, nonostante la disponibilità e la prontezza al pagamento manifestate dalla società.

### **3) Istanza di sospensione 649 del c.p.c..**

Alla stregua dei fatti sopra esposti risulta evidente l'illegittimità e l'infondatezza della procedura attivata dal Comune di Catenanuova.

Considerato inoltre, che l'esecuzione del D.I. arrecherebbe alla ricorrente un grave ed irreparabile pregiudizio economico in termini di *periculum*, si richiede *medio tempore*, l'adozione della misura cautelare di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, stante peraltro l'assoluta fondatezza della presente opposizione basata su prova documentale.

Ci si riserva, sin d'ora, di adire l'organismo di mediazione a seguito della decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I..

Tanto premesso

la C.R.D. s.r.l., come sopra rappresentata e difesa

#### **Ricorre**

a questo Ill.mo Tribunale affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per discutere la causa e indicando a tal fine il termine per la notifica dell'emanando decreto a comparire, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria,

- in via preliminare, sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 407/2014 del Tribunale di Enna, emesso, nell'ambito del procedimento speciale sommario n. 1482/2014 R.G., in data 27.10.2014 ed in pari data depositato, per le causali di cui al presente atto;

Nel merito

- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 657, 658 e 660 del c.p.c.;

accertare e dichiarare che le somme oggetto di ingiunzione non sono dovute, per i motivi esposti nella narrativa che precede e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed ogni atto consequenziale, connesso e presupposto. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

In via istruttoria

Salva ogni ulteriore deduzione, allegazione e richiesta, si chiede ammettersi, ove l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere non esaustiva la documentazione in atti, la prova per testi sui seguenti articolati:

1) "Vero o no che, nel mese di luglio 2014, il sig. Barreca Vincenzo rappresentava al Comune di Catenanuova, tramite l'avv. Pasquale Bonomo, che la C.R.D. srl si trovava in crisi, per il brusco calo di commesse, per la pressione fiscale, per debiti contratti per l'acquisto di macchinari e per gli ulteriori debiti contratti per farvi fronte";

2) "Vero o no che, nel mese di luglio 2014, il sig. Barreca Vincenzo rappresentava al Comune di Catenanuova, per il tramite dell'avv. Pasquale Bonomo, che la CRD srl, tra il mese di ottobre e novembre 2014, avrebbe concluso un grosso affare che le avrebbe permesso di saldare tutti i canoni di locazione arretrati vantati

dall'Amministrazione”;

3) “Vero o non che, nel mese di luglio 2014, il sig. Barreca Vincenzo rappresentava al Comune di Catenanuova, per il tramite dell'avv. Pasquale Bonomo, di essere disponibile a firmare un piano di rientro in rate mensili, garantito da una fideiussione bancaria”.

Si indica a teste il sig.:

a) **Zampino Santo**, residente in Catenanuova, alla Via Calvario n. 110, sugli articolati nn. da 1) a 3);

Si producono e si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:

1) D.I. emesso dal Tribunale di Enna, nell'ambito del proc. civ. n. 1482/2014 R.G., in data 27.10.2014, notificata, in uno ed in calce all'atto di citazione dello sfratto per morosità e del verbale dell'udienza di convalida, in data 26.11.2014;

2) copia del contratto di locazione;

3) copie finanziamento Unicredit del piano di ammortamento debito verso fornitore, Simpesfaip S.p.a del bilancio 2013 e del bilancio provvisorio 2014;

4) copia racc. a/ r della CRD srl indirizzata agli avv.ti Bonomo e Randazzo del 05.07.2014, copia della diffida a firma dell'avv. Bonomo del 01.07.2014, nota prot. n. 5407 del Comune di Catenanuova dell'11.06.2014;

5) copia della commissione lavori della società Antica Stazione del 19.09.2014 e copia della fattura acconto di € 4.000,00 del 31.10.2014;

6) copia stralcio estratto conto corrente della ricorrente;

7) copia bonifico di pagamento canoni di locazione del 12.11.2013 e del 25.11.2014;

8) copia attestazione P.R.I.Z. SNC del 30.10.2014 e copia fattura d'acquisto computer n. 103 della ditta Mamadesign.biz;

9) copia del ricorso in opposizione alla convalida dello sfratto;

10) copia ordinanza del Tribunale di Modena Giudice Anna Lisa Marconi del 23.07.2014.


Ulteriori mezzi istruttori riservati.

Salvis Iuribus.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 488/99 e successive modificazioni ed integrazioni, si specifica che il valore del presente procedimento civile è € 12.903,61 e il contributo unificato ammonta ad € 118,50.

Catania, 3 gennaio 2015

Avv. Vincenzo Castiglione



Avv. Lidiana Bentivegna



Deposito nella Cancelleria  
del Tribunale di Catania  
Data: 05/01/2015

L'OPERAZIONE È STATA  
REGISTRATA



TRIBUNALE DI ENNA

R.G. n. 6/2015

Il giudice, dott. Ottavio Grasso,

letto il ricorso proposto da BENTIVEGNA Lidiana

nei confronti di COMUNE DI LARENANUOVA;

ritenuto che sull'istanza ex art. 649 c.p.c. potrà provvedersi  
nel contraddittorio tra le parti;

p.q.m.

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa, per la discussione l'udienza del 08.04.2015;

Onera parte ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto, nel rispetto del  
perentorio termine di 30 giorni prima della sopra indicata udienza.

Si comunichi.

Enna 19.01.2015

Il giudice

dott. Ottavio Grasso

Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Enna

Enna, 23 GEN. 2015

L'OPERATORE CANCELLIERO  
Ferraro

Su richiesta orale della parte,  
il GIUDICE dispone la correzione del decreto nella parte  
in cui indica il nome errato della ricorrente, dovendosi intendere  
quello corretto: C.R.A. s.r.l. la quale è la parte ricorrente.


Enna 28.01.2015

IL GIUDICE

Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Enna

Enna, 28 GEN. 2015

P.B.



**TRIBUNALE DI ENNA**

È copia conforme all'originale che  
si rilascia per uso notifica

Enna, li 16.02.2015

IL CANCELLIERE  
L'OPERAI  
Ferraro Antonino



TRIBUN.  
L'UFFICIAI  
Giovanni

TRIBUN.  
L'UFFICIALE  
Giovanni

RELATA DI NOTIFICA

Istanti come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. dell'Ufficio Unico

LE DI  
GIUDIZI,  
Barbera

Notifiche del Tribunale di Enna, dichiaro di aver notificato e dato copia dell'antescritto ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza al:

1) ~~Comune di Catenanuova (C.F.80001380866)~~, in persona del Sindaco pro tempore, presso il suo ~~procurato~~ costituito e domiciliatario avv. Pasquale Bonomo, (BNMPQL80E12C351H), in Centuripe, alla Piazza Lanuvio n. 18, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale con racc. a.r.

LE DI  
GIUDIZI,  
Barbera

2) ~~Comune di Catenanuova (C.F.80001380866)~~, in persona del Sindaco pro tempore, presso la residenza municipale, in Catenanuova (EN), alla Piazza Municipio 1, ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale con racc. a.r.

a mezzo del servizio postale con raccomandata n° \_\_\_\_\_ e avviso di ricevimento n° \_\_\_\_\_, al sensi di legge. Enna 1-9 FEB. 2015

Tribunale di Enna  
L'Ufficiale Giudiziario  
Giovanni Barbera

# TRIBUNALE DI ENNA

Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

N. 664 Cron.          Civ.           
Pen.           
TRIBUNALE DI ENNA  
UFFICIO NOTIFICAZIONI E ESECUCIONI

(Firma) AVERRE FERRERI Barbara

L'agente postale, che non abbia potuto recapitare l'atto in quanto le persone abilitate a ricevere il plico in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, idoneità o per assenza delle persone sopra menzionate, deve depositare l'atto stesso nell'agenzia postale competente. L'agente rilascia avviso mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante la immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda e provvede con immediatezza e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo, a spedire al destinatario raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento mod. 23, corredato alla busta verde già in uso per la notifica delle infrazioni al codice postale, dovrà essere restituito al mittente dell'atto - intendendo per mittente quello che figura dall'avviso di ricevimento allegato al plico atto giudiziario.

AG



76659356918-4

POSTE ITALIANE

Posta Raccomandata - Tariffa pagata

Aut. DCB/EN/PR/119/2005

Valida dal 02.09.2005

COPIE di Ceterenore

in persona del Sindaco pro tem

Pietro MARRINO P. 1

94010 Ceterenore (EN)

23x11 - Grafiche S. Antonio sas.s. - Tel/Fax 089 879108

Proposte di deliberazione nr. 42 del 25/03/2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

Li, 25/03/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

Li, 25/03/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



L'ASSESSORE ANZIANO



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

*[Handwritten signature of the Mayor]*



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature of the General Secretary]*

È copia conforme per uso amministrativo  
Li, .....

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
_____		SETTORE SOLID. SOCIALE	
_____		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, .....

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data .....

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li, .....

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal ..... al ..... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ....12..... comma 2. della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 27.03.2015



IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*